

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: 04 OTT 2017

Delibera n. 163

^^^^^

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL CONSORZIO E LA SOCIETA' ENERGETICA LUCANA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SARCONI.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri
--

Vista la Legge Regionale n. 33/2001 "Norme in materia di bonifica integrale";

Vista la D.G.R. n.125 del 30.01.2014 recante, fra l'altro, lo scioglimento degli Organi di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli effetti del 3° c. dell'art. 27 della L.R. n.33/01 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 24.02.2017 con la quale è stato confermato l'incarico di Commissario Straordinario Unico dei tre Consorzi di Bonifica di Basilicata all'Avv. Giuseppe Musacchio;

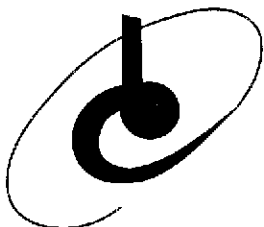
Premesso che

- la Società Energetica Lucana S.p.A. è, secondo le previsioni della legge istitutiva (L.R.n. 13 del 31 luglio 2006), chiamata a "*supportare le politiche energetiche regionali in materia di energia*" , ponendo in essere "azioni miranti a migliorare la gestione della domanda e dell'offerta dell'energia, la promozione del risparmio e dell'offerta energetica....."

- nell'ambito degli interventi promossi dalla Regione Basilicata per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali, il comma 1 dell'art.9 della Legge regionale n.31/2008 prevede che la Società Energetica Lucana S.p.A. viene delegata anche alla "realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossilicon la finalità di destinare parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa alla riduzione dei costi della bolletta energetica degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi..... e, al comma 3, precisa che.."sulle aree utilizzabili a fini di produzione di energia.. è costituito, senza oneri e senza limiti di tempo, il diritto di superficie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 in favore della Società Energetica Lucana";

Considerato che

- le parti (Consorzio e Società Elettrica Lucana S.p.A.) intendono realizzare una centrale idroelettrica nel territorio del Comune di Sarconi e specificatamente in destra del torrente Maglie;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n.2 delibera n. 163 del 04 OTT 2017

- il sito indicato, nel territorio di Sarconi, dove dovrebbe essere ubicato l'impianto indicato nello "studio di fattibilità", approvato da S.E.L con delibera n. 16AU050 del 01.08.2016, sfrutterebbe parzialmente le acque e le opere, già esistenti e utilizzate a scopo irriguo e gestite dal Consorzio in virtù del provvedimento di concessione - D.G.R. n. 631, con il quale l'Ufficio Ciclo delle Acque in data 12.04.1994 ha concesso la derivazione d'acqua per uso acqua del Torrente Maglie (l/sec.400) in agro di Sarconi al Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri;

Dato Atto che le parti intendono sottoscrivere un "Accordo di Partenariato" per la realizzazione di una centrale idroelettrica in territorio del Comune di Sarconi, dove vengono stabilite le linee guida da eseguire e con lo scopo di permettere alla Società Elettrica Lucana di avviare la procedura per acquisire la progettazione del suddetto impianto

Ritenuto di approvare l'accordo in parola per la relativa sottoscrizione sia da parte dell'Amministratore Unico della Società Energetica Lucana e sia da parte dal legale Rappresentante dell'Ente;

Dare Atto che il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo - nominato con delibera commissariale n. 252/15, per gli adempimenti conseguenziali;

Vista la Legge Regionale n.33 del 6.09.2001;

Visto l'art. 33 lett. h) del vigente Statuto Consortile;

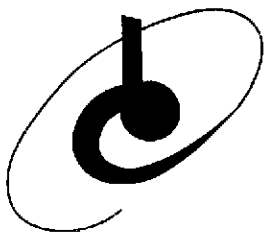
Con i poteri derivanti dalla suddetta D.G.R. n. 142 del 24.02.2017

Assistito dall'Ing. Antonio Votta, Segretario con funzioni verbalizzanti, nominato con delibera n. 50/14;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di approvare l'Accordo di Partenariato – per la realizzazione di una centrale idroelettrica in territorio del Comune di Sarconi, allegato alla presente delibera, regolante i rapporti tra la Società Elettrica Lucana ed il Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri;
- 2) di stabilire che il presente accordo produce effetti dal momento della sottoscrizione e fino alla stipula dell'Accordo oneri e benefici";
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo – nominato con delibera commissariale n. 252/15, per gli adempimenti conseguenziali;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 3 delibera n. 163 del 04 OTT 2017

- 4) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 33/2001, non è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale.

Villa d'Agri, 04 OTT 2017

IL SEGRETARIO
(Ing. Antonio Votta)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Giuseppe Musacchio)

Accordo di Partenariato

SEL - Consorzio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Consorzio il 04 OTT 2017 dove rimarrà per 3 giorni consecutivi.

Villa d'Agri, 04 OTT 2017

Il Segretario
(Ing. Antonio Votta)

La presente deliberazione ai sensi dell'Art.48 dello Statuto Consortile, è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal 04 OTT 2017 al _____ senza che siano stati presentati reclami od opposizioni.

Villa d'Agri,

Il Segretario
(Ing. Antonio Votta)

VISTO: REGIONE BASILICATA

La presente delibera viene trasmessa il _____ Prot.n. _____ alla Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell'art.26 della L.R.n.33 del 6.09.2001 per l'approvazione.

Il Segretario
(Ing. Antonio Votta)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R.n.33 del 6.09.2001 il 04 OTT 2017.

Villa d'Agri,

Il Segretario
(Ing. Antonio Votta)

Accordo di Partenariato

Per la realizzazione di una centrale idroelettrica in territorio del Comune di Sarconi:

L'anno _____ Il giorno _____, del mese di _____, in Potenza, presso la sede della Società Energetica Lucana S.p.A., corso Umberto I, n. 28

TRA

La **Società Energetica Lucana S.p.A., Società con unico Socio**, con sede in Potenza, al Corso Umberto I, n. 28, capitale sociale Euro 1.180.000,00 i.v., codice fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di Potenza 01708170764, R.E.A. di Potenza n. 128399, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Ignazio Petrone, nato a Potenza il 27 agosto 1965;

Il Consorzio di Bonifica dell'Alta Val d'Agri, con sede in Villa d'Agri (PZ) – P.zza Zecchettin 16, in persona dell'Avv. Giuseppe Musacchio - Legale Rappresentante – nato a Vaglio Basilicata il 24/03/1965;

di seguito denominato anche "*Consorzio*"
denominati anche "*Parte*" e/o "*Parti*"

PREMESSO CHE

L'art.9 della Legge della Regione Basilicata n.31/2008 e s.m.i., nell'ambito degli interventi promossi dalla Regione Basilicata per la realizzazione e riduzione dei consumi e dei costi ebergetici dei soggetti pubblici regionali, al comma 1 prevede che la Società Energetica Lucana S.p.A. viene delegata alla "*realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili..... Con la finalità di destinare parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa alla riduzione dei costi della bolletta energetica degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi (....)*" e al comma 3, precisa che "(....) *sulle aree utilizzabili a fini di produzione di energia...*) è costituito, senza oneri e senza limiti di tempo, il diritto di superficie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 in favore della Società Energetica Lucana",

Considerato che

- 1) le Parti convengono sulla opportunità di realizzare una centrale idroelettrica (di seguito "impianto di produzione") in territorio del Comune di Sarconi;
- 2) la Società ha elaborato uno studio di fattibilità di una centrale idroelettrica sul torrente Maglie nel Comune di Sarconi;
- 3) lo studio di fattibilità (di seguito "studio di fattibilità") è stato approvato dalla Società con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16AU050 del 01.08.2016;
- 4) così come risulta nello studio di fattibilità, si intende realizzare una centrale per la produzione di energia idroelettrica da ubicarsi nel territorio del Comune di Sarconi in destre del torrente Maglie;

5) come da inquadramento geografico del sito indicato nello studio di fattibilità, l'impianto sfrutterebbe parzialmente le acque e le opere, già esistenti e utilizzate a scopo irriguo, gestite dal Consorzio in virtù di provvedimento di concessione n. 631 del 12.04.1994;

6) per poter avviare le procedure autorizzative volte alla realizzazione della centrale idroelettrica in argomento, è necessario che:

- il Consorzio renda disponibili alla Società i terreni, rientranti nella propria titolarità, eventualmente necessari a tal fine;
- il Consorzio, fatto salvo l'uso necessario allo stesso per lo svolgimento delle attività per cui la concessione è stata rilasciata, conceda alla Società l'uso delle acque e delle opere esistenti e/o collabori con la stessa, per quanto di propria competenza, affinché essa possa utilizzare, anche eventualmente a mezzo di concessione, le acque e le opere esistenti per le finalità innanzi indicate;

Tanto premesso, visto e considerato, **tra le Parti**, in epigrafe meglio individuate,

si conviene quanto segue:

ART. 1 – Disponibilità dei terreni e delle acque

1) il Consorzio, ove sia titolare di terreni di cui la Società necessiti per le finalità di cui al presente Accordo, si impegna a renderli disponibili alla Società, previo dettaglio delle aree necessarie;

2) il Consorzio si impegna altresì, fatto salvo l'uso necessario allo stesso per lo svolgimento delle attività per cui la concessione è stata rilasciata, a concedere alla Società l'uso delle acque e delle opere esistenti e/o a collaborare con la stessa, per quanto di propria competenza, affinché essa possa utilizzare, anche eventualmente a mezzo di concessione, le acque e le opere esistenti per le finalità innanzi indicate.

ART. 2 – Istanza di connessione

1) La Società si impegna ad inoltrare al Distributore, nelle modalità consentite, l'istanza di connessione per il realizzando impianto di produzione;

ART. 3 – Impianto di produzione e ripartizione oneri e benefici

1) La Società si impegna a realizzare ed esercire l'impianto di produzione e mantenerlo per tutta la sua vita utile anche avvalendosi di terzi selezionati con procedure ad evidenza pubblica, e sarà il Soggetto Responsabile dell'impianto. La Società provvederà altresì al suo accatastamento;

2) Le Parti definiscono, entro 12 mesi dall'avvio dell'attività di produzione di energia elettrica, le modalità di ripartizione degli oneri ulteriori a quelli quivi disciplinati legati alla realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonché dei reciproci benefici (di seguito "benefici"), a mezzo della stipula di un apposito accordo (di seguito "Accordo oneri e benefici");

3) Le Parti convengono che per benefici si intende tanto l'utilizzo dell'energia prodotta dall'impianto di produzione quanto l'eventuale incentivazione legata alla produzione energetica e disciplinata dalla normativa periodicamente vigente;

4) La tipologia di benefici e le modalità di ripartizione degli stessi verranno proposti al Consorzio dalla Società tenuto conto della normativa anche regionale di settore vigente, dei precedenti e similari accordi conclusi dalla Società con altre Amministrazioni, nonché delle migliori condizioni cui il Consorzio beneficia con riferimento ad impianti realizzati da terzi privati a seguito di procedure di evidenza pubblica;

5) Fermi restando gli adempimenti di rispettiva competenza, le Parti concordano sulla necessità di prestare la massima collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche di tipo amministrativo e tecnico che dovessero insorgere;

ART. 4 – Aree di proprietà comunale

La Società si impegna a curare i rapporti con il Comune di Sarconi, al fine di acquisire eventuali autorizzazioni ad avere in disponibilità i terreni su cui realizzare le opere, ovvero l'impianto di produzione e le opere asservite (impianto di utenza per la connessione, eventuale cabina elettrica e strada di accesso, ecc..);

ART. 5 – Durata

Il presente accordo produce effetti dal momento della sottoscrizione e fino alla stipula dell' "Accordo oneri e benefici";

ART. 6 – Spese

Tutte le spese contrattuali eventualment e dovute sono a totale ed esclusivo carico della Società.

Il presente accordo, composto di n. 6 articoli, redatto su n. 3 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n.82/2005:

SOCIETA' ENERGETICA LUCANA S.P.A. _____

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI _____